

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE USI CIVICI

così composta:

dott. PANNULLO NICOLA           Presidente  
dott. BARRASSO GIAMPIERO    Consigliere rel.  
dott. DEDATO GISELLA         Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4904 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 4.5.2021, con termine per repliche alle comparse conclusionali scaduto in data 26.7.2021, e vertente

TRA

COMUNE DI VAGLI DI SOTTO (LU), in persona del Sindaco pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, via R. Grazioli Lante 9, presso lo studio dell'avv. Pietro Carlo Pucci, che lo rappresenta e difende per procura in atti appellante

E

REGIONE TOSCANA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, piazza Barberini 12, presso lo studio dell'avv. Marcello Cecchetti, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Letizia Falsini come da procura in atti

appellata

E

NUOVA A.S.B.U.C. DI VAGLI DI SOTTO E LIMITATAMENTE ALLA FRAZIONE DI ARNI, DEL COMUNE DI STAZZEMA, in persona del legale rappresentante pro-tempore pro-tempore, TOMEI ARTURO, MORETTI MATTEO, MORETTI ANTONIO, PELLEGRINOTTI DIEGO, PELLEGRINOTTI GINO, BERTELLI GIUSEPPE, PELLICCI ITALO e COMUNE DI STAZZEMA

appellati-contumaci

Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma che concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Commissario agli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana n. 32/2019, depositata in data 11.6.2019.

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.5.2021 i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi atti introduttivi e da relativo verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 12.7.2019, a mezzo del servizio postale, il Comune di Vagli di Sotto (LU) proponeva appello avverso la sentenza del Commissario agli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana n. 32/2019 - depositata in data 11.6.2019 e comunicata il 12.6.2019 (e successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 29.11.2019) - con la quale era stata dichiarata l'appartenenza al demanio civico dei naturali del Comune di Vagli di Sotto di alcuni immobili meglio individuati in sentenza, mentre era stata dichiarata l'appartenenza al demanio civico dei naturali del Comune di Stazzema di altri immobili censiti nel

Catasto di quest'ultimo Ente a fg. 1 p.lle 1-11-14-15-16, a fg. 2 p.lle 3-4-5, a fg. 3, p.lle 78-100-119-122-156-161-164-165-166-311-313-314-317 e 318.

Con la stessa sentenza era stata disposta la reintegrazione dei predetti fondi in favore dell'Amministrazione Separata dei beni di uso civico di Vagli di Sotto e Stazzema a cura della Regione Toscana; era stata dichiarata la nullità di qualsiasi altro atto di disposizione relativo ai predetti fondi; erano state interamente compensate fra le parti le spese processuali ed era stata disposta l'annotazione della sentenza.

Il Comune appellante, con otto motivi di impugnazione, censurava la sentenza del Commissario e chiedeva – previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza – che fosse dichiarata nulla la sentenza del Commissario per i motivi esposti, ovvero in subordine che la stessa venisse riformata con declaratoria di cessazione della materia del contendere ovvero con riconoscimento della patrimonialità e dell'appartenenza delle terre controverse al patrimonio disponibile del Comune di Vagli di Sotto.

In ulteriore subordine l'appellante chiedeva la rinnovazione delle indagini peritali o la convocazione del ctu a chiarimenti e, in via gradata, che fosse dichiarata viziata la sentenza Commissariale per omessa pronuncia in merito alla spettanza del potere di gestire le terre in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. 168/2017, riconoscendo che almeno fino a quella data il potere spettava al Comune di Vagli di Sotto, nonché per omessa pronuncia in merito alla natura demaniale o frazionale del ritenuto demanio civico. L'appellante chiedeva altresì che, in riforma della sentenza, venisse dichiarato il difetto di legittimazione “ad causam” della Regione Toscana, la nullità del punto 2 del dispositivo perché attributivo di beni controversi a soggetto che non è parte del giudizio, la nullità della generica dichiarazione di atti di disposizione non individuati; vinte le spese.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Regione Toscana eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e comunque chiedendone il rigetto in quanto infondato, con vittoria di spese di entrambi i gradi.

Gli altri appellati indicati in epigrafe restavano contumaci.

Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, all'udienza del 4.5.2021 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

“Medio tempore” la Corte, con ordinanza del 6 maggio 2021, rigettava un'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza proposta dall'appellante Comune di Vagli di Sotto.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va rigettato.

Appare opportuno esaminare preliminarmente le questioni processuali.

Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Commissario ha deciso il merito della controversia anziché dichiarare cessata la materia del contendere stante l'accordo conciliativo raggiunto tra il Comune di Vagli di Sotto e la Nuova ASBUC..

La doglianza è infondata.

Invero – come già evidenziato dal primo giudice – vi sono altre parti del giudizio che sono rimaste estranee alla conciliazione e che sono portatrici di interessi contrapposti; pertanto non può ritenersi venuto meno l'interesse giuridicamente rilevante di tutte le parti alla pronuncia.

Non sussisteva, peraltro, in capo al Commissario alcun obbligo di provvedere alla sospensione del giudizio richiesta in attesa dell'approvazione della conciliazione.

Per di più – come evidenziato dalla Regione Toscana nelle sue difese – la delibera Comunale di approvazione della transazione (n. 42/2018) aveva anche formato oggetto di separata impugnazione da parte della Regione stessa.

Non ricorrevano, pertanto, le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte del Commissario.

Né una siffatta pronuncia potrebbe essere adottata in questa sede, per analoghe considerazioni. Esula poi dall'ambito del presente giudizio ogni valutazione sulla legittimità ed efficacia della richiamata transazione.

Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata nomina di una speciale rappresentanza delle frazioni ai sensi dell'art. 75 comma 1 del R.D. n. 332/1928, sussistendo opposizione di interessi fra Comune e frazioni.

Il motivo è infondato.

La difesa dell'appellante, nel caso in esame, adombra un potenziale conflitto di interessi tra l'Asbuc e una parte dei cittadini dell'attuale Asbuc ovvero una parte della collettività.

Osserva, tuttavia, la Corte che l'Asbuc è un mero ente esponenziale e non è configurabile, in senso stretto, l'istituto della rappresentanza. Nel giudizio di primo grado l'Asbuc ha chiesto la conferma della verifica demaniale approvata dalla Regione nell'interesse di tutti i cittadini utenti, anche perché fino ad allora nessuno aveva rivendicato alcunché e non sussisteva un qualche conflitto con una parte della collettività.

Peraltro il singolo cittadino "rappresentato" ben avrebbe potuto far valere le proprie ragioni ed eventualmente intervenire in giudizio, come hanno fatto gli originari ricorrenti in primo grado.

Non vi verte, pertanto, nell'ipotesi invocata di cui all'art. 75 comma 1 del R.D. 332/1928, concernente la fattispecie (non apprezzabile nel caso in esame) di un conflitto tra il Comune e una frazione ovvero tra più

frazioni dello stesso Comune; tantomeno ricorrono le condizioni di cui all'art. 78 c.p.c, richiamato nelle difese di primo grado del Comune ma non anche nei motivi di appello.

Non sussisteva, dunque, alcun litisconsorzio necessario e alcun onere di integrazione del contraddittorio. Analogamente può dirsi con riferimento alle terre ricadenti nella frazione di Arni.

Con il quinto motivo l'appellante eccepisce, in sintesi, la nullità della sentenza con riferimento al punto 2 del dispositivo in quanto le terre ivi individuate come ricadenti nel territorio di Arni (un tempo facente parte del Comune di Vagli di Sotto e nel 1929 aggregato a quello di Stazzema, v. ctu) sono state attribuite al demanio civico dei naturali del Comune di Stazzema senza che fosse stato evocato in giudizio detto Ente.

La censura non merita accoglimento.

Premesso infatti che il riferimento al Comune di Stazzema di cui al punto 2 del dispositivo è meramente territoriale, in ogni caso i naturali residenti attualmente nel territorio di detto Comune sono rappresentati in giudizio dalla ASBUC. Peraltro il Comune di Stazzema, se ne avesse avuto interesse, ben si sarebbe potuto opporre all'istruttoria demaniale, il che non ha fatto e, anzi, è rimasto contumace nel presente grado, mostrando così di non avere alcun interesse al giudizio.

Con il settimo motivo l'appellante eccepisce un difetto di legittimazione "ad causam" della Regione.

L'eccezione va disattesa.

Come già evidenziato dal primo giudice il procedimento ha avuto inizio a seguito dell'opposizione all'istruttoria demaniale svolta dai ricorrenti in primo grado, i quali hanno impugnato gli atti adottati al riguardo dalla Regione Toscana. Deve riconoscersi pertanto che la Regione sia legittimata ed abbia interesse a partecipare al giudizio che coinvolge l'accertamento da essa svolto ed approvato. Del resto sono note le competenze attribuite normativamente alla Regione in tema di verifiche demaniali (cfr. DPR 616/1977; L. Regione Toscana n. 27/2014).

Con il motivo n. 8 l'appellante lamenta una nullità della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la nullità di atti di disposizione non specificamente individuati.

L'eccezione va disattesa.

Osserva invero la Corte che la pronuncia del Commissario di natura prettamente dichiarativa al più potrebbe rivelarsi non efficace nei confronti di soggetti che avessero precedentemente acquistato dei diritti sui beni in questione senza essere stati evocati nel presente giudizio, senza che ciò tuttavia configuri motivo di nullità della sentenza.

Invero l'assunto del Commissario è una mera enunciazione di principio circa l'inalienabilità, indivisibilità e inusucapibilità dei terreni conseguente per legge alla natura demaniale degli stessi.

Quanto al merito con il terzo motivo di appello il Comune di Vagli di Sotto censura la sentenza del Commissario nella parte in cui è stata recepita la relazione del CTU.

Osserva al riguardo la Corte in primo luogo che è del tutto ammissibile e consentita la motivazione della sentenza che richiami “per relationem” il contenuto della ctu (come da giurisprudenza consolidata della S.C. cfr. 4352/19; 6328/19; 17514/16; 4931/14; 868/14...). Peraltro nel caso in esame il contenuto della ctu è stato pur sempre valutato dal Giudicante che ha ritenuto di farlo proprio, trasfondendolo nella motivazione della sentenza.

Invero il Giudice (quale “peritus peritorum”), anche nell’ambito dei poteri officiosi del Commissario di ricerca di ulteriori mezzi di prova, è pur sempre libero di valutare il contenuto della relazione e la documentazione raccolta dal ctu, che invece ha ritenuto di condividere.

Orbene nella sua indagine il ctu ha basato il proprio accertamento sulle risultanze di precedenti verifiche “*di diversi periti e istruttori e consulenti*” nonché di sentenze commissariali, che convergono tutte a medesime conclusioni, tanto che “*la questione si pone pertanto non sull’esistenza o meno di tali diritti collettivi all’interno del territorio comunale, bensì sull’individuazione delle terre demaniali*” (v. ctu pag. 9).

E’ appena il caso di sottolineare – per confutare un argomento dell’appellante – che gli atti richiamati dal consulente (anche se non allegati alla relazione) sono atti pubblici, il contenuto dei quali era dunque noto alle parti e ai rispettivi ctp.

Inoltre il ctu nella sua relazione ha risposto puntualmente anche alle osservazioni del tecnico di parte appellante (pagg. 3-4), ragion per cui il primo giudice non avrebbe dovuto necessariamente menzionare tutti i diversi argomenti dedotti dal perito di parte appellante.

Piuttosto il giudicante, soltanto ove si fosse discostato dalle risultanze della ctu, sarebbe stato tenuto ad una più approfondita argomentazione.

Non sussiste, pertanto, allo stato alcun vizio di motivazione della sentenza.

Ciò posto, reputa la Corte che la decisione del Commissario sia correttamente argomentata e condivisibile.

In particolare le conclusioni del ctu (sulla quali la sentenza sostanzialmente si fonda) appaiono convincenti in quanto basate su indagine approfondita e logicamente corretta e non risultano contraddette da diversi riscontri probatori.

Orbene, sulla scorta degli elementi valorizzati dal Commissario nella sua decisione, reputa la Corte che l’accertamento circa la “qualitas soli” nonché l’individuazione delle terre demaniali, possano essere condivisi.

D'altro canto appaiono generici e non decisivi i rilevati sollevati dal Comune nel motivo di gravame sub 3, ove si invocano presunte disposizioni contenute in *“testi statutari tardosettecenteschi, già citati nella relazione Saratti,”* dalle quali si evincerebbe la natura patrimoniale delle terre (pag. 30 dell'atto di appello).

Si consideri per contro che – come evidenziato anche dal Commissario nella sentenza impugnata oltre che dal ctu – la stessa istruttoria Saratti, nonché le altre richiamate, *“dimostrano senza alcun dubbio l'esistenza di proprietà collettiva nel territorio antico di Vagli”* e, salvo per alcune eccezioni descritte dal ctu, *“si può considerare elemento di forte presunzione della qualità demaniale l'iscrizione catastale “ab antiquo” di numerose terre in capo alla ditta Comune”*.

Quanto poi all'individuazione catastale dei singoli fondi nessuna contestazione al metodo di indagine del ctu è stata specificamente sollevata.

Di conseguenza, ad avviso della Corte, non si ravvisano in atti elementi univoci che inducano a pervenire a conclusioni difformi da quella della sentenza impugnata.

Alla luce di quanto precede non si ravvisa la necessità di rinnovazione della ctu o di convocazione del consulente per chiarimenti, come chiesto dal Comune appellante.

Con il quarto motivo l'appellante lamenta un vizio di motivazione relativamente al mancato accertamento della natura comunale o frazionale dell'accertato demanio civico.

Trattasi con tutta evidenza di domanda nuova e quindi inammissibile ex art. 345 c.p.c., come eccepito dalla Regione Toscana nelle sue difese e come è agevole desumere dal confronto con le conclusioni del primo grado. Peraltro non si ravvisa neppure un interesse giuridicamente apprezzabile del Comune appellante a una pronuncia sul punto.

Analogamente è nuova e inammissibile ogni altra domanda non formulata già tempestivamente dal Comune in primo grado.

Con il sesto motivo l'appellante si duole del fatto che il potere di gestione sia stato attribuito alla ASBUC anche con riguardo al periodo precedente l'entrata in vigore della l. 168 del 2017.

Il motivo è infondato.

Reputa infatti la Corte di condividere l'assunto per cui soltanto la ASBUC sia titolare del potere di amministrare le terre di uso civico ad essa rimesse (ciò anche prima della l. 168/2017).

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che le frazioni del Comune, le quali normalmente costituiscono un'entità di fatto, connotata dalla presenza di insediamenti abitativi in luoghi distaccati dal nucleo centrale dell'abitato comunale, dotata di propri peculiari interessi di ordine storico, economico, religioso o ambientale, *“hanno tuttavia in materia di amministrazione di beni assoggettati ad uso civico della*

*popolazione frazionaria, una soggettività diversa da quella dell'ente di appartenenza ed autonomamente esercitabile... attraverso un apposito comitato per l'amministrazione separata, da nominarsi secondo le previsioni dell'art. 26 della legge del 1927 n. 1766 e del relativo regolamento di esecuzione...": Cass. 19.9.1992 n.10748. Il principio è stato ribadito da Cass. 23.12.1994 n. 11127.*

Ciò in quanto, allorché i beni di demanio universale appartengano propriamente agli abitanti di date frazioni, il legislatore ha previsto organi particolari, distinti dal Comune, ai quali competono certamente l'attività di amministrazione e di rappresentanza su richiamate.

In seguito alle verifiche demaniali che hanno interessato le terre di uso civico site in Comune di Vagli Sotto e per effetto della costituzione, dopo le elezioni di rito, dell'Amministrazione separata odierna appellata, quest'ultima è divenuta unico amministratore, in rappresentanza dei titolari dei diritti di uso civico, delle terre di uso civico del Comune di Vagli Sotto e di Stazzema (limitatamente per quest'ultimo alla frazione di Arni). Essa, in quanto tale, è altresì l'unico soggetto ad avere la rappresentanza legale delle comunità che rappresenta.

E' poi appena il caso di sottolineare che non compete alla Corte, quale Giudice Ordinario, verificare in questa sede l'eventuale legittimità del provvedimento amministrativo che ha costituito l'unico Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico in rappresentanza dei titolari dei diritti di usi civici del Comune di Vagli Sotto e del nucleo abitato di Arni (Stazzema).

Atteso quanto innanzi deve essere confermata l'impugnata sentenza.

Le spese del presente grado (comprehensive della fase dell'inibitoria) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo d'ufficio (in mancanza di notula) secondo i criteri di cui al vigente D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e applicati i parametri medi.

E' appena il caso di sottolineare che la Regione Toscana nelle sue conclusioni ha chiesto la vittoria delle spese del doppio grado, senza tuttavia aver svolto appello incidentale (con specificazione dei relativi motivi) riguardo alla disposta compensazione di quelle di primo grado da parte del primo giudice.

La richiesta non è quindi ammissibile.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) rigetta l'appello proposto dal Comune di Vagli di Sotto avverso la sentenza del Commissario agli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana n. 32/2019 depositata in data 11.6.2019;

2) condanna il Comune di Vagli di Sotto al pagamento delle spese processuali del presente grado, che liquida in favore della Regione Toscana in € 9.515,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 16 settembre 2021

Il Presidente

(dott. Nicola Pannullo)

L'estensore

(dr. Giampiero Barrasso)